



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VERONA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- Presidente
- Relatore
- Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1140/13
spedito il 27/12/2013
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 12220139005367736 IRES-ALTRO
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 12220139005367837 IRES-ALTRO
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERONA
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 12220139005367736 IRES-ALTRO
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 12220139005367837 IRES-ALTRO
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE VERONA EQUITALIA NORD S.P.A.
- difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:
TOFFALI AW. GIOVANNI

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1140/13

UDIENZA DEL

18/09/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°
437/3/14

PRONUNCIATA IL:


18 SET. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 OTT. 2014

Il Segretario

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Antonio Jovino)



437/3/14

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

Si chiede: in via preliminare, rilevata l'inesistenza delle notifiche, che la Commissione voglia annullare gli atti impugnati e conseguentemente annullare e/o revocare l'iscrizione a ruolo incorporate nelle opposte cartelle, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli; e condannare l'ufficio al pagamento di onorari e spese del presente giudizio oltre IVA e CPA nonché alla restituzione delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio.

Nel merito: annullare gli atti impugnati per i motivi dedotti, con la condanna alle spese ed alla restituzione di quanto versato nelle more del presente giudizio.

In subordine: nell'ipotesi in cui non volesse annullare gli atti voglia la corte ordinare all'agente lo sgravio in misura pari agli importi illegittimamente richiesti con la compensazione delle spese.


CONCLUSIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

In via pregiudiziale: estromettersi l'Agenzia delle Entrate dal presente giudizio in quanto soggetto privo di legittimazione passiva.

Nel merito: rigettarsi il ricorso e per l'effetto confermarsi la legittimità degli atti impugnati. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

CONCLUSIONI DI EQUITALEA NORD SPA:

In via preliminare di merito: accertata la totale estraneità di Equitalia Nord ai fatti per cui è causa, e accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo a quest'ultima, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in ordine alle doglianze di cui ai punti 2) e 7) del ricorso introduttivo.



437/3/14

Nel merito: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico di Equitalia Nord, in quanto infondata.

In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di quest'ultima, in quanto infondata. Con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

La ricorrente ha impugnato due intimazioni di pagamento consegnate da Equitalia il 9/10/13; la prima di € 63.711,00 e la seconda di € 48.639,00, chiedendone la nullità per inesistenza della notifica; inesistenza del ruolo per omessa sottoscrizione; mancata indicazione del soggetto da convenire in giudizio e del termine per impugnare; mancata motivazione; violazione del conteggio degli interessi con produzione di apposita perizia di parte.

La ricorrente ha chiesto anche la sospensione delle intimazioni documentando una elevata esposizione debitoria con vari istituti di credito, nonché la pendenza di una istanza di fallimento.

Equitalia si è costituita eccependo la propria carenza di legittimazione in relazione al merito e alla formazione dei ruoli; ritiene Equitalia valida la notifica eseguita a mezzo del servizio postale; contrasta la pretesa carenza di motivazione e le modalità di calcolo degli interessi.

Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate osservando che sono impugnati atti propri dell'Agente alla riscossione per mancato pagamento di cartelle esattoriali che sono, comunque, definitive per mancata impugnazione delle stesse cartelle. Attesa la definitività della pretesa tributaria, l'Agenzia osserva che gli atti esecutivi possono



437/3/14

essere impugnati solo per vizi propri ed in tal senso l'Agenzia eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.

All'udienza del 13 febbraio 2014 è stata accolta la sospensiva.

All'udienza del 15 maggio 2014, a richiesta delle parti, la discussione è stata rinviata con termine per deposito di memorie, dimesse da tutte le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

La Commissione, evidenziato che la controversia è relativa esclusivamente alla esecuzione, poiché sono state impuginate intimazioni di pagamento, mentre non viene contestata la pretesa tributaria, già definitiva, considerati i motivi esposti dalle parti, accoglie il ricorso della società contribuente.

Infatti, le questioni poste riguardano, in primo luogo e soprattutto, due ordini di motivi, peraltro tra loro interdipendenti: la validità della notifica delle intimazioni impuginate e la validità o meno delle produzioni documentali avvenute in violazione del termine di cui all'art. 32 DLgs 546/92, utili – secondo la parte che ha operato quelle produzioni – a dimostrare la validità della notifica.

Quanto al primo punto appare evidente, per espresso riconoscimento della parte ricorrente, che la stessa ha avuto piena conoscenza del contenuto delle due intimazioni di pagamento, delle quali però lamenta l'inesistenza giuridica della notifica che si riflette sulla validità degli atti.

Nella fattispecie di causa la notifica, ritenuta inesistente, è stata operata a mezzo del servizio postale ex art. 26 DPR 602/73 e successive modifiche, e precisamente ai sensi del 3° comma che – atteso il richiamo all'art. 140 cpc – disciplina l'ipotesi di irreperibilità o rifiuto a ricevere la copia.

L'art. 26 del DPR 602/73 prevede sul punto: *“Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua*

Boletto




437/3/14

con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del Comune. Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".

Nel corso delle udienze che si sono susseguite, il plico non recapitato è stato prodotto agli atti in originale, con l'attestazione del deposito in Comune, ed in fotocopia il duplicato dell'avviso di deposito, ma la difesa di parte ricorrente ex art. 2719 c.c. ha espressamente disconosciuto la conformità della fotocopia all'originale, ed ha eccepito, come già accennato, che la produzione documentale effettuata dal Concessionario è avvenuta oltre il termine previsto dalla norma processuale di cui all'art. 32 DLgs 546/92, e che pertanto è produzione irrituale che non può essere considerata.

Sul punto la Commissione ritiene da un lato che il disconoscimento della copia all'originale effettuata a verbale di udienza sia riconducibile al disposto dell'art. 2719 c.c., poiché, non essendo certo necessarie formule sacramentali, il disconoscimento va assolto mediante una dichiarazione di contenuto chiaro e specifico come è quella effettuata dalla difesa del ricorrente, dall'altro lato ritiene che l'eccezione proposta dal ricorrente sia fondata, poiché il termine di produzione documentale, previsto dall'art. 32 DLgs 546/92, ha natura perentoria.

In proposito la Commissione evidenzia che la Suprema Corte ha così avuto modo di pronunciarsi: *"Il DLgs 546/92, art. 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dall'art. 61 alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall'art. 32,*



437/3/14

comma I, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, I comma. Tale termine, anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di natura perentoria, e, quindi sanzionato con la decadenza per lo scopo che persegue e la funzione che adempie: rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio" (Cass. Sent. 655/14 in motivazione e Cass. Sent. 2787/06 ivi richiamata).


Pertanto – sebbene la Suprema Corte abbia anche affermato il principio (Sent. 21309/10) secondo il quale il documento irrualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle forme previste dall'art. 32 DLgs 546/92 – allo stato degli atti le produzioni tardive e, quindi, nulle, non possono essere considerate ai fini della presente decisione.

Ne consegue che il Concessionario, che è venuto meno – allo stato – all'obbligo di conservazione per cinque anni e di esibizione dell'avviso spedito al destinatario di avvenuto deposito alla Casa Comunale del plico non recapitato al domicilio, non ha fornito la necessaria prova dell'avvenuta notifica; è, infatti, l'avviso di ricevimento, o l'avviso di avvenuto deposito ex art. 140 cpc, a garantire sia l'esatta identificazione del destinatario sia a far fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato.

Alla carenza evidenziata non può supplire il disposto dell'art. 156 cpc, in quanto non si controverte sulla nullità o meno di una notifica, ma sulla esistenza della stessa notifica, che in questo grado non è stata provata non consentendo quindi di accertare se si è verificata la decadenza o meno della pretesa.

Sul punto va, pertanto, accolto il ricorso della società contribuente e, vanno ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi, anche di merito, introdotti dalla stessa ricorrente.

La peculiarità e la singolarità della fattispecie, nella quale si evidenzia da un lato una violazione dell'art. 26 del DPR 602/73 da parte del Concessionario, e dall'altro lato



437/3/14


una affrettata contestazione a verbale, costituisce ^{questo} ~~questo~~ motivo ^{che} ~~che~~ giustifica la
compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Verona il 18 settembre 2014

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

